

Cassazione penale, sez. V, 08 gennaio 2009, n. 9752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe Presidente

Dott. COLONNESE Andrea Consigliere

Dott. CARROZZA Arturo Consigliere

Dott. AMATO Alfonso Consigliere

Dott. ROTELLA Mario Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) G.A., N. IL (OMISSIS);

2) P.B., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 26/11/2007 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro,; rigetto.

Fatto-Diritto

Il Tribunale del riesame Firenze ha confermato il sequestro disposto dal Proc.re della Repubblica di quella città di monili, stampi e modelli in cera riconducibili a quelli della s.p.a. Pomellato, eseguito presso la gioielleria di cui erano titolari G. A. e P.B., in riferimento al reato di cui all'art. 473 c.p..

Costoro ricorrono tramite il comune difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:

il Tribunale non ha tenuto conto della consulenza di parte, che evidenzia la diversità fra gli articoli costituenti il compendio e i modelli Pomellato:

la p.g. si è avvalsa dell'opera di L.A., responsabile dell'ufficio anticontraffazioni della società denunciante e pertanto incompatibile col ruolo di ausiliario ai sensi dell'art. 348 c.p.p., comma 4;

il reato ipotizzato non si configura quando, come nella specie, il marchio o il segno distintivo non sia stato registrato o brevettato.

Le censure sono prive di fondamento.

Ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, previsti dai primi due commi dell'art. 473 c.p., non è necessario che il segno distintivo di cui assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prescritta procedura, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione (sez. 2, 21.11.06, n. 6323, Cinti; sez. 5, 22.6.99, n. 8758).

Le ulteriori censure attengono al merito dell'imputazione e non possono essere qui saggiate, essendo rimesse al giudice della cognizione.

In tema di sequestro probatorio, invero, l'accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per valutarne la coincidenza con le risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare la possibilità di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (sez. 3, 7.4.06, n. 33873).

I ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009